

# AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COMUNITA' ENERGETICHE: SVILUPPI FUTURI E RACCOMANDAZIONI

*Italia*

**Consegnabile 4.3 – Documento pubblico**

A cura di: Riccardo Battisti, Ambiente Italia

Milano, marzo 2020



# AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COMUNITA' ENERGETICHE: SVILUPPI FUTURI E RACCOMANDAZIONI

## Indice

|   |    |
|---|----|
| 1. Introduzione .....                               | 3  |
| 2. Idee ed esempi dall'Europa .....                 | 4  |
| 3. La situazione in Italia e i prossimi passi ..... | 8  |
| 4. Suggestimenti e raccomandazioni.....             | 12 |

## 1. Introduzione

La revisione della Direttiva Europea sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, ora solitamente indicata come RED 2, introduce molte novità di rilievo per il settore energetico, tra le quali spiccano le disposizioni contenute negli Articoli 21 e 22.

Questi articoli, infatti, introducono la possibilità di autoconsumare collettivamente l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili così come condividere l'energia all'interno di un nuovo soggetto, noto come 'Comunità Energetica'.

Sebbene il recepimento della RED 2 sia previsto per giugno del 2021, sono ormai molti i Paesi europei che hanno agito d'anticipo accogliendo, in maniera più o meno organica, le disposizioni contenute nella Direttiva Europea, come illustrato dal ventaglio di esempi riportati nel capitolo successivo.

Non vanno dimenticate, inoltre, le Direttive Europee 933 e 944 del 2019 che disciplinano, rispettivamente, il mercato interno dell'elettricità e le sue regole comuni. Grazie a queste nuove regolamentazioni, infatti, il consumatore è posto al centro della transizione verso le energie pulite e le nuove regole non solo permettono, ma favoriscono e agevolano la sua partecipazione attiva al mercato dell'energia.

In questo quadro, l'Italia sembra aver scelto la via di una disciplina temporanea: un recentissimo emendamento al Decreto Legislativo 'Milleproroghe' (si veda il capitolo 3), infatti, introduce di fatto la possibilità di mettere in piedi configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche utilizzando impianti a fonti rinnovabili con una potenza massima pari a 200 kW. Si parla di normativa temporanea perché è la stessa disposizione a darsi una data di scadenza: le sue disposizioni, infatti, resteranno valide fino a 60 giorni dal recepimento della RED 2.

Il presente documento, oltre a fornire un quadro riassuntivo ma esaustivo dell'attuale situazione normativa in Italia e in altri Paesi europei, vuole suggerire alcune possibili raccomandazioni perché l'implementazione della legislazione temporanea prima e di quella definitiva poi possa realmente creare un mercato sano e duraturo per le energie rinnovabili in Italia.

Il documento, quindi, è rivolto ai Ministeri e alle altre autorità competenti, nonché a tutti gli attori del settore (produttori, fornitori di servizi, ecc.) e, non ultimi in ordine di importanza dato il tema oggetto di discussione, gli utenti finali, vale a dire i consumatori (ora anche produttori) di energia.

## 2. Idee ed esempi dall'Europa

Come già sottolineato nell'introduzione, la nuova Direttiva Europea sulle energie rinnovabili porterà con sé una vera rivoluzione nel mercato: in particolare gli articoli 21 e 22 introdurranno a breve negli Stati Membri le innovative configurazioni dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche.

Diversi sono i Paesi europei che si sono mossi in anticipo per recepire tale Direttiva, emanando normative che rendano possibile queste configurazioni già oggi. Si tratta di normative che mettono al centro l'utente finale e il suo diritto a utilizzare l'energia prodotta "in casa" e che, in gran parte, si concentrano sull'autoconsumo collettivo, in particolare spesso limitato al condominio, più che sulla maggiormente complessa soluzione delle comunità energetiche anche, se come si vedrà dagli esempi sotto descritti, non mancano eccezioni a questa tendenza.

Cerchiamo allora di analizzare cosa sta succedendo in Europa, andando a riassumere alcuni dei casi più rappresentativi ed esemplari.

### **Austria**

L'Austria è stato uno dei primi Paesi in Europa a introdurre una normativa sull'autoconsumo collettivo da fotovoltaico. Con un emendamento alla legge energetica nazionale, infatti, le reti elettriche nei condomini sono state definite come private aprendo quindi la possibilità di produrre elettricità fotovoltaica da distribuire poi agli utenti del condominio stesso.

Uno dei primi esempi di questa soluzione è l'edificio di Lavaterstrasse 5, a Vienna, nel quale l'energia elettrica generata dai moduli fotovoltaici installati sul tetto è indirizzata alle varie utenze secondo le loro necessità di consumo istantaneo. Gli utenti che hanno scelto di acquistare l'elettricità solare (tale opzione, infatti, non costituisce un obbligo per i condomini) pagano 11 centesimi di euro per ogni kWh consumato, con un risparmio del 30% circa rispetto alle tariffe di rete.

L'impianto e il suo output energetico sono gestiti da Wien Energie, il distributore locale che, in un certo senso, fa quindi concorrenza a sé stesso. Il distributore ha anche previsto un prezzo ulteriormente scontato, pari a 10 c€/kWh, per i nuovi clienti.

Queste vantaggiose tariffe hanno permesso di convincere ben 47 appartamenti su 69, il 70% dei nuclei abitativi, ad aderire all'acquisto di elettricità fotovoltaica. È un risultato ancora più interessante se si pensa che si tratta di soli affittuari. La rigida normativa austriaca, infatti, prevede che l'installazione di un impianto fotovoltaico su un condominio, indipendentemente da quanti poi compreranno e utilizzeranno l'energia prodotta, debba essere approvata all'unanimità dall'assemblea. Gli sviluppatori di questi impianti fotovoltaici per autoconsumo collettivo, quindi, si stanno orientando verso condomini con un unico proprietario.

La distribuzione dell'energia prodotta avviene secondo un modello dinamico, dove la produzione istantanea viene veicolata sugli utenti che ne hanno necessità in quel momento permettendo, perciò, di raggiungere elevate frazioni di autoconsumo.

Un esempio lampante di questo modello è condominio di Reichenauer Strasse, 62-66 a Innsbruck, dove un impianto fotovoltaico sul tetto produce circa 38 MWh/anno di energia elettrica che consentono di coprire, a causa delle limitate disponibilità di superfici in copertura, attorno al 20% del fabbisogno complessivo. Anche in questo caso, circa il 75% degli appartamenti hanno aderito all'offerta di acquisto di elettricità fotovoltaica e l'impianto opera appunto con un tasso di autoconsumo del 100%.

### **Francia**

Un altro caso che vale la pena esaminare è quello della Francia, dove l'autoconsumo collettivo è stato introdotto nel maggio del 2017, con notevole anticipo rispetto a quanto previsto dalla Direttiva Europea, consentendo tale configurazione con un limite di potenza di 100 kW e limitando la condivisione dell'energia alla stessa sottostazione elettrica in bassa tensione. Si tratta di una limitazione che potrebbe presto essere rimpiazzata da un criterio geografico-territoriale, al momento in discussione, che potrebbe prevedere un raggio massimo di distanza dei consumatori dall'impianto, ad esempio pari a 2 km.

Nessun vincolo sussiste, invece, in merito al posizionamento dell'impianto fotovoltaico, che può quindi trovarsi sia sul tetto dello stabile che alimenta sia in prossimità dello stesso, ad esempio su una pensilina di parcheggio.

Un altro requisito burocratico è che sia la produzione sia il consumo siano gestiti da una sola unità legale centrale. Ciò significa, quindi, che il produttore e i diversi consumatori devono unirsi in un soggetto legale ben definito (in francese 'Personne Morale Organisatrice', PMO), il che si potrebbe configurare come una complicazione burocratica non insuperabile, ma certamente noiosa (e, probabilmente, anche costosa) per chi vuole sviluppare un progetto di autoconsumo collettivo.

Per ottimizzare la corrispondenza tra output fotovoltaico e fabbisogno elettrico degli utenti, così da massimizzare il tasso di autoconsumo dell'impianto, i consumatori devono poi autorizzare gli operatori di rete a effettuare misure del loro carico elettrico e a fornire successivamente tali misure al nuovo soggetto legale costituitosi.

Bisogna segnalare, però, che non tutto è andato e va liscio come potrebbe sembrare. La politica, in particolare, assieme all'autorità nazionale per l'energia, si sono dimostrate estremamente scettiche verso l'autoconsumo collettivo, dando anche l'impressione di voler mettere i bastoni tra le ruote a questa inevitabile evoluzione del sistema energetico.

Gli autoconsumatori, ad esempio, pagano oneri più elevati, nella misura di un 15% circa, rispetto ai consumatori normali per l'energia prelevata dalla rete e si tratta di una tassazione aggiuntiva che non si configura assolutamente "cost-reflective", come invece richiesto esplicitamente dalla normativa europea.

Una revisione di tale onere aggiuntivo è ora attesa per il 2020, per essere poi applicata nel 2021, e ci si augura davvero che questa tassazione, così insensata e sproporzionata, venga presto rimossa.

## **Portogallo**

Il “Decreto-Lei n. 162/2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale portoghese n. 206 del 25 ottobre 2019, recepisce in anticipo, ricalcandone in gran parte gli elementi fondamentali, la nuova Direttiva Europea sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

La nuova legge quadro, pur non contenendo ancora tutti i dettagli necessari per la sua corretta implementazione, rappresenta un punto di svolta e di non ritorno per la diffusione delle rinnovabili, introducendo chiaramente i concetti di autoconsumo collettivo e di comunità energetica.

Un articolo centrale della recentissima legislazione del Portogallo è il n. 6, dove si riporta esplicitamente che la stessa unità di produzione di energia può alimentare più utenze, aprendo così la strada, senza alcuna ambiguità, all’autoconsumo collettivo.

La nuova normativa, sempre in linea con le ultime direttive comunitarie, si spinge però anche oltre, quando nell’art. 19 introduce anche le “Comunità Energetiche”, specificando che si tratta di soggetti dotati di una grande flessibilità in quanto possono gestire produzione, consumo, condivisione, stoccaggio e vendita di energia rinnovabile.

Un aspetto interessante riguarda il processo decisionale nei condomini che, come tutti ben conosciamo, può costituire una barriera a volte difficilmente superabile e spesso un forte elemento di scoraggiamento.

Il decreto specifica, infatti, che, per la realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili per uso collettivo in un condominio, è sufficiente l’approvazione della maggioranza semplice dell’assemblea.

Come ben si sa, “il diavolo è nei dettagli” e i rischi che le leggi quadro restino solo un bel sogno o, ancora peggio, un’operazione di “greenwashing”, sono sotto gli occhi di tutti.

Un esempio riguarda l’estensione delle comunità energetiche: quanti e quali utenti vi possono partecipare? Nel decreto portoghese si parla di “prossimità” ma dandone una definizione ancora molto aperta, e forse volutamente, troppo vaga. Si parla, infatti, della possibilità che la prossimità sia legata al livello di tensione, alla vicinanza geografica o ad altri criteri stabiliti dal decisore tecnico, vale a dire la Direzione Generale Energia e Geologia (DGEG) del Governo.

Per assicurare la sostenibilità economica delle nuove configurazioni di autoconsumo, inoltre, è cruciale garantire che la legge non introduca dei “costi nascosti” per gli sviluppatori delle configurazioni stesse. In merito a questo tema, la normativa parla di tasse di iscrizione al registro e per le ispezioni che devono essere effettuate obbligatoriamente ogni otto o dieci anni. È evidente, allora, come l’entità di queste imposte sarà determinante per valutare l’accessibilità economica degli investimenti iniziali.

Questi dettagli, così come molti altri presenti nel Decreto, ma ancora caratterizzati da un certo grado di ambiguità, dovrebbero essere definiti, entro dicembre 2020, da un trittico di documenti applicativi, cioè il “Regulamento Técnico e de Qualidade”,

il “Regulamento de Inspeção e Certificação” e, non certo ultimo in ordine di importanza, il “Regulamento Tarifário”.

Un'altra curiosità interessante è che, tra i più attivi (e potenti) promotori della nuova legislazione sono stati i grandi centri commerciali che rappresentano anche una delle realtà economiche più rilevanti in Portogallo. Questi soggetti, infatti, potrebbero essere il centro delle comunità energetiche, vendendo energia rinnovabile a negozi e locali situati al loro interno. Un attore che sarebbe potuto apparire come un cliente per i fornitori di impianti rinnovabili, quindi, si è rivelato un prezioso alleato.

### **Spagna**

La Spagna, per struttura economica e disponibilità di fonte solare, è senza dubbio uno dei Paesi europei a noi più simili. Particolarmente incoraggiante, quindi, e anche portatore all'Italia di una sana invidia, è il caso del rapido e recentissimo sviluppo della normativa iberica.

Con il Decreto Reale 244 di aprile 2019, infatti, la Spagna ha recepito in anticipo la nuova Direttiva Europea sulle energie rinnovabili, introducendo ufficialmente le configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche. Questo processo è stato poi perfezionato l'11 dicembre del 2019, quando la Segreteria di Stato per l'Energia ha pubblicato un cospicuo documento, comparso nell'equivalente spagnolo della Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2019, che riporta tutti i dettagli amministrativi, tecnici ed economici per applicare di fatto il suddetto Decreto Reale.

È ancora presto, chiaramente, per valutare l'efficacia di tali dettagli e la loro capacità di stimolare un reale mercato per le nuove configurazioni di autoconsumo e condivisione dell'energia ma un dato su tutti può evidenziare quanto la Spagna punti su questa recente legislazione: dopo l'emanazione del Decreto Reale, il mercato nazionale del fotovoltaico, rassicurato da una cornice normativa più stabile, ha messo in cassa in soli tre mesi un venduto pari a quello dei dodici mesi precedenti.

Gli operatori del settore, però, segnalano un pericolo che potrebbe rendere estremamente meno efficace la nuova normativa e limitare così il mercato. Secondo un'analisi dell'UNEF, l'associazione spagnola dell'industria fotovoltaica, negli ultimi sette anni, la bolletta elettrica ha visto un incremento del 123% per la sua componente fissa, legata alla potenza, mentre quella variabile è stata ridotta del 30%. La situazione attuale è che la bolletta contiene circa un 40% di componente fissa (partendo da un livello del 20% nel 2012) contro una media europea pari al 22%. Questa circostanza rende meno conveniente il risparmio elettrico e, perciò, l'autoconsumo. L'UNEF segnala, infatti, che un utente che riduca il suo consumo energetico annuale del 70% vedrebbe un taglio in bolletta pari solo al 48%. L'associazione evidenzia, infine, che per rendere effettivamente applicabili le nuove configurazioni di autoconsumo da rinnovabili, centrando gli obiettivi del PNEC, la componente di potenza dovrebbe scendere a un livello attorno al 25%.

### **Lezioni apprese e suggerimenti pratici**

Quali sono gli spunti e i suggerimenti che l'Italia può tirare fuori da questa pur parziale carrellata di esempi europei? Senza dubbio, il primo punto è che sussistono ancora troppe barriere legali o amministrative ed elementi di ambiguità nelle normative in essere e che tali aspetti, quindi, devono essere assolutamente evitati mediante lo sviluppo di una legislazione frutto di un ampio consenso tra le parti interessate.

È importante, inoltre, che la normativa non limiti l'autoconsumo collettivo ai soli condomini, in quanto essi costituiscono solo uno dei possibili mercati e poiché presentano limiti in termini di disponibilità di superfici su tetto e problemi relativi al processo decisionale. Un intervento fondamentale sarebbe la revisione della normativa condominiale così da rendere più semplici le autorizzazioni in assemblea.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, poi, sarebbe opportuno che le nuove configurazioni partecipassero al finanziamento della rete elettrica pagando gli oneri di sistema anche sull'energia autoconsumata mentre tale quantità di energia non dovrebbe essere caricata degli oneri di trasmissione e, in parte, nemmeno di quelli di dispacciamento. Si potrebbe pensare anche a un incentivo esplicito di piccola entità sull'energia autoconsumata, magari derivante dalla riduzione (o, addirittura, dall'annullamento) del meccanismo dello Scambio sul Posto.

In merito al concetto di "prossimità", infine, una regola pratica, mutuabile da molte delle esperienze già operative in Europa, sarebbe quella di limitare le configurazioni alla stessa porzione di rete in bassa tensione.

### **3. La situazione in Italia e i prossimi passi**

Diverse sono le iniziative, a livello sia politico sia di ricerca, intraprese per spingere l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche per favorire una corretta e fruttuosa implementazione della Direttiva Europea RED II.

In questo documento, in particolare, saranno descritte quattro di queste iniziative:

- gli emendamenti al Decreto 'Milleproroghe';
- la proposta di una normativa pilota, presentata dalle associazioni Italia Solare e Legambiente;
- il bando di RSE per progetti pilota di autoconsumo condominiale;
- gli studi relativi a progetti pilota di 'Comunità dell'Energia', promossi da RSE.

#### **Gli emendamenti al Decreto 'Milleproroghe'**

A febbraio 2020, le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato tre identici emendamenti sull'autoconsumo collettivo, presentati da M5S-PD, Lega e Italia Viva, al Decreto Legislativo 'Milleproroghe'. Si tratta di un testo che, riprendendo molte delle caratteristiche evidenziate nella proposta di Italia Solare e Legambiente (si veda il paragrafo che segue), consente



di attivare l'autoconsumo collettivo da impianti alimentati a fonti rinnovabili sotto ai 200 kW, in via sperimentale, dall'entrata in vigore della stessa legge di conversione del 'Milleproroghe', fino a 60 giorni dal recepimento della Direttiva Europea RED 2, che deve avvenire entro giugno 2021.

I progetti di autoconsumo collettivo dovranno utilizzare la rete di distribuzione esistente e si propone, inoltre, un incentivo per tali impianti che dovrebbe essere erogata dal GSE in alternativa al meccanismo ora esistente dello 'scambio sul posto'.

Si lascia ad ARERA, infine, l'arduo compito di individuare quali tra le componenti tariffarie della bolletta elettrica non siano riconducibili e, quindi, applicabili all'energia condivisa tra gli utenti, anche se si esplicita che gli oneri di sistema sono dovuti anche sull'energia condivisa.

### **La proposta di Italia Solare e Legambiente**

L'implementazione di una normativa pilota è stata la via proposta congiuntamente dalle due associazioni Italia Solare e Legambiente con l'obiettivo di accelerare il recepimento delle direttive europee su autoconsumo collettivo e condivisione di energia da rinnovabili.

La proposta, presentata il 7 novembre 2019 nell'ambito del convegno di KeyEnergy "Comunità energetiche e prosumer: il nuovo scenario dopo l'approvazione della direttiva UE 2001/2018", prevede di introdurre una disciplina sperimentale per alcune delle configurazioni previste dagli articoli 21 e 22 della Direttiva 2018/2001. Il campo di applicazione sarebbe da principio limitato agli utenti caratterizzati da bassi consumi e connessi alla rete elettrica in bassa tensione.

Gli obiettivi principali sono quelli di un risparmio per i clienti finali, nonché la realizzazione di configurazioni in grado di soddisfare la domanda energetica istantanea, riducendo così l'esigenza di capacità di riserva della rete.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, si sottolinea che in questo tipo di configurazioni gli oneri di sistema saranno pagati integralmente anche sull'energia condivisa, mentre saranno esclusi, ovviamente solo per la quota di energia autoconsumata, dalla copertura dei costi di trasmissione, dal compenso a remunerazione delle perdite di rete, di parte dei costi relativi al dispacciamento e al mercato della capacità.

I vantaggi legati a tali esenzioni e al valore risparmiato dell'energia dovrebbero superare i 90 €/MWh, un valore che, assieme alla detrazione fiscale già prevista per piccoli impianti, dovrebbe assicurare una redditività adeguata a stimolare gli investimenti.

Il testo integrale della proposta è riportato nel seguito.

#### Autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili

1. I clienti finali residenziali, gli Enti Locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia

destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall'Articolo 21 comma 4 o dall'Articolo 22 della Direttiva 2001/2018. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione.

2. L'energia condivisa sarà pari al minimo in ciascun periodo orario tra l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l'uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l'energia elettrica prelevata dall'insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l'energia oggetto di condivisione ai sensi del comma 1 e 2.
3. L'energia condivisa è esentata dall'applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali, dalla parte variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché, nella misura in cui tale esenzione sia giustificata, dalle tariffe di dispacciamento. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità, se la energia condivisa corrisponde al 35 % o più dei propri consumi e viene garantita una quota minima di energia autoconsumata in specifiche fasce orarie.
4. L'energia condivisa viene contabilizzata nelle bollette dei clienti finali ai soli fini della applicazione degli oneri generali di sistema delle accise e della quota di oneri di dispacciamento che residua ai sensi del comma 4.
5. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 individuano un soggetto delegato mandatario con rappresentanza, che misura la quantità di energia oggetto di condivisa e che effettua fra i clienti finali associati il riparto dell'energia secondo gli accordi di diritto privato, che intercorreranno fra gli stessi. Tale soggetto effettuerà tutte le necessarie comunicazioni ai fini della bollettazione dei consumi dei clienti finali associati. Solo il soggetto delegato sarà

responsabile nei confronti degli associati dell'esatto riparto dell'energia secondo gli accordi intercorsi fra i clienti finali.

### **Progetti pilota per l'autoconsumo collettivo nei condomini**

La società RSE (Ricerca Sistema Energetico) ha recentemente pubblicato un bando per selezionare 8 progetti pilota incentrati su configurazioni di autoconsumo collettivo condominiale o di edificio.

Lo scopo di tale iniziativa è quello di compilare una dettagliata analisi costi-benefici a diversi livelli (energetico, economico, ambientale e sociale) nonché per mettere in evidenza le principali barriere che potrebbero frenare la diffusione di tali configurazioni.

Il bando, con scadenza inizialmente fissata al 31 gennaio 2020, è stato poi prorogato fino al 14 febbraio 2020.

Nel testo del bando RSE specifica che “schemi di autoconsumo collettivo cosiddetto ‘virtuale’, o ‘commerciale’, in cui l'infrastruttura fisica di connessione e di misura non necessita di essere modificata rispetto all'esistente, garantiscono maggiore semplicità e rapidità di implementazione. In tali schemi, infatti, le misure rilevate in ciascun punto di immissione o prelievo dalla rete pubblica (POD) consentono di attribuire a ciascuna utenza la propria quota di energia autoconsumata, sulla base di criteri liberamente definiti nell'ambito dell'edificio o condominio (ad esempio, in proporzione ai consumi di ciascuna utenza in ciascun intervallo temporale di misura). Ciononostante, RSE esprime interesse anche allo studio di schemi di autoconsumo collettivo ‘fisico’, qualora proposti.”

Un altro elemento rilevante del bando è quello relativo ai criteri di valutazione per selezionare le proposte vincenti, di seguito elencati:

- numero di utenze coinvolte (massimo 10 punti);
- rapporto tra producibilità degli impianti di generazione e consumi delle utenze comuni e private coinvolte (massimo 10 punti);
- presenza di utenze private miste, ad esempio sia di tipo residenziale che piccole imprese (massimo 10 punti, in funzione del bilanciamento del mix in termini di consumi);
- previsione di installazione di uno o più sistemi di accumulo elettrochimici ai fini della massimizzazione dell'autoconsumo (10 punti).

### **Progetti pilota per le ‘Comunità dell'energia’**

Oltre ai casi pilota per l'autoconsumo condominiale, RSE ha lanciato anche un avviso per richiedere manifestazioni di interesse su progetti che riguardino le comunità energetiche.

Ancora una volta, il fine di questa iniziativa è quello di svolgere una analisi costi-benefici complessiva di tali configurazioni, dal punto di vista energetico, economico, ambientale e sociale, sia per i soggetti coinvolti in tali comunità che per

il sistema energetico nel suo complesso, nonché individuare le barriere (regolatorie, tecniche, normative, amministrative, ambientali, sociali, ecc.) che potrebbero limitarne lo sviluppo, anche al fine di valutarne la scalabilità e la replicabilità. In seguito a tale avviso, RSE ha ricevuto 12 manifestazioni d'interesse pervenute entro i termini previsti e giudicate ammissibili a partecipare agli studi di progetti pilota di Comunità dell'Energia. Tra queste, 6 sono stati i progetti selezionati da RSE e coinvolgono i seguenti soggetti: ACSM, TCVVV, SEV, Walden, Cedis e il Comune di Berchidda.

#### **4. Suggerimenti e raccomandazioni**

L'Italia possiede ora, come già analizzato sopra, una normativa che regola temporaneamente le nuove configurazioni di autoconsumo introdotte dalla Direttiva Europea RED 2. In vista, però, di un pieno recepimento a di tale Direttiva a livello nazionale, è opportuno riportare alcuni suggerimenti e raccomandazioni per sviluppare un quadro regolatorio capace di favorire realmente la diffusione delle nuove configurazioni.

##### **Prossimità**

La RED 2 introduce, in merito alle nuove configurazioni, il concetto di 'prossimità' dei punti di produzione e dei consumatori. Tale concetto può essere declinato in diversi modi. Uno è senza dubbio quello già adottato nella normativa temporanea sopra descritta, vale a dire quello della limitazione allo stesso ramo di rete in bassa tensione o, meglio detto, a valle della stessa cabina di trasformazione da media a bassa tensione. Tale soluzione si dimostra indubbiamente vantaggiosa perché più facilmente comprensibile da molti degli attori tecnici coinvolti e perché può agevolmente giustificare l'esenzione da alcuni oneri in bolletta visto che l'autoconsumo avviene 'dietro la cabina'.

Questo tipo di approccio, però, potrebbe essere criticato poiché impedirebbe una più ampia diffusione delle nuove soluzioni, soprattutto per quanto riguarda le comunità energetiche. Una possibilità, alternativa, ad esempio in studio in Francia al momento, è quella di stabilire un confine geografico, come una zona con un certo diametro, all'interno del quale la configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità può operare scambi di energia.

Un'altra opzione, infine, è quella di lasciare i soggetti sviluppatori del progetto di scegliere tra diversi approcci alla prossimità.

##### **Potenza massima**

Per ragioni burocratiche, la normativa temporanea ha posto un tetto massimo di 200 kW per le installazioni in autoconsumo condiviso. Sopra questo limite di potenza, infatti, sarebbe stato necessario far partire la segnalazione a Bruxelles, aprendo una procedura che verosimilmente avrebbe fatto perdere diversi mesi. Dal punto di vista sostanziale, però, non esiste alcuna ragione perché si ponga una soglia alla potenza massima delle nuove configurazioni, sebbene diversi Paesi in

Europa abbiano adottato un provvedimento di questo tipo. Si segnala, però, che, qualora l'energia condivisa acceda a un incentivo esplicito (si veda uno dei punti seguenti), allora la normativa definitiva potrebbe prendere in considerazione due aspetti: 1) Disegnare un incentivo inversamente proporzionale alla potenza installata; 2) Fissare un limite massimo di potenza annua per le configurazioni che accedono a tale incentivo.

### **Permesso di installazione sui condomini**

Un altro elemento fondamentale è quello degli iter burocratici per installare impianti fotovoltaici sui condomini. Tale elemento può riguardare semplici configurazioni di autoconsumo condiviso in un singolo condominio ma anche soluzioni più articolate come, ad esempio, comunità energetiche dove uno o più condomini sono tra i soggetti partecipanti.

Chiaramente, un punto fermo è che gli utenti di un condominio non possono essere obbligati a partecipare a un progetto di autoconsumo condiviso e, quindi, ad acquistare l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico. Nonostante ciò, però, è opportuno che si rimetta mano alla normativa specifica sulle autorizzazioni condominiali per far sì che singoli utenti non possano mettere veti ingiustificati alla realizzazione di un impianto sul tetto del condominio stesso, limitando così di fatto il potenziale mercato delle nuove configurazioni.

### **Oneri sull'energia autoconsumata**

Un tema sempre caldo e delicato è quello di quali oneri siano dovuti sull'energia autoconsumata. Una soluzione a questo problema dovrebbe trovare il giusto mezzo tra assicurare che i costi della rete non siano caricati solo sugli utenti 'non autoconsumatori' e, d'altro canto, garantire che gli autoconsumatori non paghino oneri legati a costi che non provocano, vale a dire, come recita la RED 2, che tali oneri siano il più possibile 'cost-reflective'.

Da questo punto di vista, la via indicata dalla normativa temporanea sembra essere molto equilibrata: gli oneri di sistema sono dovuti su tutta l'energia prelevata dal consumatore, cioè anche su quella condivisa all'interno della comunità o della configurazione di autoconsumo collettivo, mentre la restituzione totale o parziale di altre voci degli oneri dovrà essere stabilita dall'ARERA.

### **Incentivi**

Come previsto anche dalla normativa temporanea, l'energia condivisa potrebbe essere premiata con un incentivo esplicito ad hoc. Tale incentivo potrebbe essere differenziato secondo le configurazioni, la potenza totale installata, la particolare funzione sociale del singolo progetto (come, ad esempio, la riduzione della povertà energetica per alcuni utenti), ecc. così da garantire una sufficiente, ma non eccessiva, redditività degli investimenti. In altre parole, l'entità dell'incentivo dovrebbe essere tale da favorire la diffusione delle nuove configurazioni ma evitando in ogni modo di attivare bolle speculative.

Estremamente importante, inoltre, è anche il mantenimento delle detrazioni fiscali al 50% per la realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici.

Sempre in tema di incentivi, infine, potrebbe essere opportuno l'introduzione di un regime fiscale speciale che abbracci tutta l'attività della comunità. Tale regime avrebbe lo scopo di riconoscere e premiare la funzione sociale del nuovo soggetto, così come avviene già ora, ad esempio, nei campi dell'impresa sociale o delle start-up innovative.

### **Stimolo all'autoconsumo**

Al fine di incrementare l'efficienza nell'autoconsumo, aumentando così la convenienza economica di una qualsiasi configurazione di autoconsumo condiviso, sarà opportuno stimolare, agevolare e incentivare i meccanismi di domanda-risposta e altre soluzioni che possano far crescere la quota di energia autoconsumata.

In questo contesto, una buona pratica è senza dubbio quella di alcuni bandi regionali per il finanziamento di acquisto ed installazione di sistemi di accumulo elettrico.

### **Rischi di investimento**

Se, da un lato, deve essere assicurata la libertà di tutti gli utenti di uscire da una comunità energetica o da qualsiasi altra configurazione di autoconsumo condiviso, dall'altro il soggetto di diritto privato che dovrà essere costituito per gestire una nuova configurazione dovrebbe poter mitigare il rischio di investimento, legato anche a queste possibili 'fuoriuscite'.

La soluzione potrebbe essere quella di prevedere configurazioni molto aperte e flessibili nelle quali utenti che escono possano essere facilmente rimpiazzati da nuovi soggetti e/o anche l'istituzione di fondi di garanzia a parziale copertura di tali rischi.

### **Osservazioni specifiche sulle configurazioni complesse di comunità**

Le configurazioni di comunità sono senza dubbio le più complesse e, come tali, necessitano di un'adeguata normativa, in grado di dettagliare senza ambiguità le loro caratteristiche.

Alcuni degli elementi che dovrebbero essere considerati sono i seguenti:

- Chiara definizione di quali fonti energetiche siano considerate nelle nuove configurazioni: il suggerimento è quello di includere solo fonti rinnovabili.
- La normativa definitiva dovrà definire in dettaglio la forma delle comunità, nonché i diritti e i doveri dei suoi aderenti.
- Anche le attività e i servizi che possono essere forniti dalle comunità devono essere attentamente dettagliati e devono essere il più ampi possibile includendo, ad esempio, la vendita al dettaglio, l'aggregazione di più utenti, la gestione di reti di calore (teleriscaldamento), la ricarica di veicoli elettrici, ecc.

- Carattere no profit delle comunità energetiche: eventuali eccezioni a questa regola devono essere ben motivate e solo nel caso le comunità rispondano a determinati requisiti.
- Deve essere assicurato che lo scopo principale della comunità sia l'apporto di benefici economici e sociali ai suoi membri e al territorio sui cui la comunità stessa insiste.
- Le comunità devono essere aperte all'adesione di tutti, con l'eccezione dei soggetti che vedono la produzione e distribuzione di energia come attività economica principale.
- Il modello di governance deve essere impostato in modo che le comunità abbiano un funzionamento democratico, siano governate in maggioranza dai soci e sia vietato il controllo o l'egemonia di singoli soci o di soggetti esterni.
- Le comunità energetiche più piccole dovrebbero avere dei criteri semplificati o di accesso prioritario per i sistemi di incentivazione esistente, come aste e registri per il supporto alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
- Data la complessità di queste configurazioni, è necessario prevedere semplificazioni nel processo burocratico della loro costituzione delle comunità, ad esempio individuando soggetti, come gli enti pubblici locali e territoriali, che possano ricoprire il ruolo di informatori, animatori e facilitatori del processo stesso. In questo contesto, potrebbero essere previsti dei programmi di formazione dei nuovi soggetti su normativa, incentivi, ecc.